

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2021, n. 374

**Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.**

L'Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Politiche Attive e Passive Mercato del Lavoro", dott.ssa Angela Pallotta, verificata dalla Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue.

L'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ha previsto che *"Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni [...], possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità [...], del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa [...] e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, [...]"*.

In attuazione di tale disposizione e sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare del 27/06/2017, n. 13 e dall'INPS con la Circolare n. 159 del 31 ottobre 2017, in data 1° dicembre 2017 tra Regione Puglia e le OO.SS. è stato stipulato un Accordo finalizzato alla definizione dei criteri per la fruizione del trattamento della mobilità in deroga di cui al predetto art. 53-ter. Tale Accordo, ratificato con DGR. n. 2220 del 21/12/2017, prevedeva che potessero usufruire del beneficio in questione per una durata di 12 mesi, i lavoratori licenziati da imprese ubicate nei comuni di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte appartenenti all'area di crisi industriale complessa di Taranto riconosciuta con il D.L. 7 agosto 2012, n. 129, che cessavano il trattamento di mobilità di cui alla legge n. 223/91 o in deroga nel corso del 2017.

L'Accordo prevedeva altresì che la domanda dovesse essere presentata alla Regione Puglia per il tramite dei Centri per l'impiego, secondo le modalità operative definite con successivo Allegato tecnico, approvato dal Dirigente della Sezione Promozione e tutela del Lavoro, con A.D. n. 1885 del 28/12/2017.

La fruizione del trattamento della mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, è stata prevista anche per l'anno 2018 per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 139 della Legge 29 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018); per l'anno 2019 per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019); per l'anno 2020 per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 491 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La possibilità di accedere al trattamento della mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, è stata prorogata anche per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che testualmente recita: *"Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 180 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2021, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96"*.

Con Nota Ministeriale n. 1095 del 03/02/2021 è stato chiarito che *“le Regioni possono utilizzare, anche per il 2021, le risorse residue dei precedenti finanziamenti”*.

In data 18 febbraio 2021, è stato sottoscritto un Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 289 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che consente la possibilità di proseguire il trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi per i lavoratori licenziati da unità produttive ubicate nelle aree di crisi industriale complessa di Taranto e che alla data del 1° gennaio 2021 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.

Per le finalità dell'Accordo, è stato stabilito di destinare € 2.500.000,00 a valere sulle risorse residue di cui ai decreti interministeriali n.1/2016 e n. 12/2017, con l'impegno di destinare in corso d'anno ulteriori risorse in caso di insufficienza delle stesse.

**VISTO** il D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016 ed, in particolare, l'art. 44, co. 11-bis che prevede la possibilità per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa di beneficiare di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi;

**VISTO** il D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016 ed, in particolare, l'art. 44, c. 6-bis con il quale è stata ampliata la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di derogare agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 destinando l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro;

**VISTO** il D.L. 7 agosto 2012, n. 129 con il quale l'area di Taranto è stata riconosciuta area di crisi industriale complessa;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 1 di assegnazione delle risorse finanziarie per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 11-bis dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale alla Regione Puglia sono stati assegnati € 25.000.000,00 per l'anno 2016;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 5 aprile 2017, n. 12 di assegnazione delle risorse finanziarie per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 11-bis dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale alla Regione Puglia sono stati assegnati € 19.124.363,17 per l'anno 2017;

**VISTO** l'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

**VISTO** l'Accordo stipulato tra Regione Puglia e parti sociali in data 1° dicembre 2017 e ratificato con DGR n. 2220 del 21/12/2017, con il quale sono stati definiti i criteri per la fruizione del trattamento della mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

**VISTO** il comma 139 della Legge 29 dicembre 2017, n. 205 ad oggetto *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*;

**VISTO** l'art. 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

**VISTO** l'art. 1, comma 491 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13 avente ad oggetto *“Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa*

*riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”;*

**VISTO** il Verbale dell’incontro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali avvenuto in data 14/07/2017 nel quale MLPS e INPS hanno precisato, relativamente ai destinatari della misura, che saranno beneficiari solo i lavoratori che hanno terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e, relativamente alla nozione di aree di crisi industriale complessa, che dovrà farsi riferimento al sito su cui insiste l’azienda e non alla residenza del lavoratore;

**VISTA** la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017 con la quale vengono fornite le istruzioni contabili circa i trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi complessa;

**VISTA** la Nota n. 540 del 18/01/2021 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha quantificato la parte residua delle risorse assegnate alla Regione Puglia ai sensi dell’art. 44, co. 11-bis del D.Lgs n. 148/2015, nella misura pari a € 5.240.117,81;

**VISTA** la Nota Ministeriale n. 1095 del 03/02/2021 che ha chiarito quanto segue: “le Regioni possono utilizzare, anche per il 2021, le risorse residue dei precedenti finanziamenti e, inoltre, che l’art. 1, comma 189, della legge 178/2020, perseguendo l’intento di semplificare, in un’unica disposizione di carattere generale, tutti gli interventi susseguiti nel tempo che fanno riferimento all’art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, consente di utilizzare le risorse stanziare per tutti gli interventi che traggono origine dall’articolo in parola.

**PRESO ATTO** delle intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data 18 febbraio 2021 in relazione alle previsioni di cui all’art. 53-ter della legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché all’art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

**RITENUTO** di condividere e, per l’effetto, ratificare le predette intese come risultanti dall’allegato “*Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga nell’anno 2021 ai sensi dell’art. dell’art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2021, n. 178*”;

Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

**LA GIUNTA REGIONALE**

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;

- di ratificare le intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data 18 febbraio 2021 come risultanti dall’ “*Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga nell’anno 2021 ai sensi dell’art. dell’art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178*” allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro di attuare il presente atto;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE  
MICHELE EMILIANO

Allegato A

**REGIONE  
PUGLIA**ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE**Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.**

In data 18 febbraio 2021, in videoconferenza, l'Assessore alla Formazione e lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale della Regione Puglia, Sebastiano Leo, assistito dalla Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro e le Parti Sociali di seguito riportate, presente la Sezione Aree di Crisi Industriale:

- ABI PUGLIA
- CONFPROFESSIONI PUGLIA
- UGL PUGLIA
- UIL PUGLIA
- CONFARTIGIANATO PUGLIA
- CISL PUGLIA
- CONFCOOPERATIVE PUGLIA
- CASARTIGIANI PUGLIA
- CNA PUGLIA
- CONFESERCENTI PUGLIA
- CLAAI PUGLIA
- CGIL PUGLIA
- CISAL PUGLIA
- CONFCOMMERCIO PUGLIA
- CONFAPI PUGLIA
- LEGACOOP PUGLIA
- CONFINDUSTRIA PUGLIA

**VISTO** il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016 ed in particolare, l'art. 44, co. 11-bis che prevede la possibilità per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa di beneficiare di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi;

**VISTO** il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016 ed in particolare, l'art. 44, co. 6-bis con il quale è stata ampliata la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di derogare agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 destinando l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro;

**VISTO** il D.L. 7 agosto 2012, n. 129 con il quale l'area di Taranto è stata riconosciuta area di crisi industriale complessa;

**VISTA** la DGR n. 2384 del 19.12.2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la specificazione dei Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro (LEP) in attuazione del D.Lgs n. 150/2015, artt. 2 e 28 del DM n. 4 dell'11 gennaio 2018;

**VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14.10.2016, n. 30;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 1 di assegnazione delle risorse finanziarie per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 11-bis dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale alla Regione Puglia sono stati assegnati € 25.000.000,00 per l'anno 2016;

**REGIONE  
PUGLIA**ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE

**VISTA** la legge 27 febbraio 2017, n. 19 che ha esteso al 2017 quanto previsto dal comma 11-bis dell'art. 44 del D.Lgs.n. 148/2015;

**VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24.03.2017, n. 7;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 5 aprile 2017, n. 12 di assegnazione delle risorse finanziarie per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 11-bis dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale alla Regione Puglia sono stati assegnati € 19.124.363,17 per l'anno 2017;

**VISTA** la Nota Ministeriale n. 540 del 18/01/2021 ad oggetto "Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, Art. 53-ter decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 Regione Puglia" con la quale, tra l'altro, è stata trasmessa la quantificazione delle complessive risorse finanziarie residue riguardanti gli stanziamenti e gli importi autorizzati ai sensi dell'art. 44, co. 11-bis del D.Lgs n. 148/2015 nella misura di € 5.240.117,81;

**VISTO** l'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

**VISTO** l'Accordo stipulato tra Regione Puglia e parti sociali in data 1° dicembre 2017 e ratificato con DGR n. 2220 del 21/12/2017, con il quale sono stati definiti i criteri per la fruizione del trattamento della mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96";

**VISTO** il comma 139 della Legge 29 dicembre 2017, n. 205 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

**VISTO** l'art. 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

**VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13 avente ad oggetto "Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134";

**VISTO** il Verbale dell'incontro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali avvenuto in data 14.07.2017 nel quale MLPS e INPS hanno precisato, relativamente ai destinatari della misura, che saranno beneficiari solo i lavoratori che hanno terminato, senza soluzioni di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e, relativamente alla nozione di aree di crisi industriale complessa, che dovrà farsi riferimento al sito su cui insiste l'azienda e non alla residenza del lavoratore;

**VISTA** la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto "Trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - Circolare ministeriale n. 13 del 27 giugno 2017 - Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti" con la quale vengono fornite le istruzioni contabili circa i trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi complessa;

**VISTO** l'art. 1, comma 491 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**VISTO** l'art. 1, comma 289 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui: "Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 180 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni

**REGIONE  
PUGLIA**ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2021, le risorse stanziare ai sensi del primo periodo alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.”.

**VISTA** la Nota Ministeriale Nr. 1095 del 03/02/2021 in cui è chiarito che “le Regioni possono utilizzare, anche per il 2021, le risorse residue dei precedenti finanziamenti e, inoltre, che l'art. 1, comma 189, della legge 178/2020, perseguendo l'intento di semplificare, in un'unica disposizione di carattere generale, tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento all'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, consente di utilizzare le risorse stanziare per tutti gli interventi che traggono origine dall'articolo in parola;

**CONSIDERATO CHE**

- Ai sensi di quanto previsto dalla legge di conversione n. 96 del 21 giugno 2017, che ha introdotto all'articolo 53 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, il comma 53-ter, rispetto alla normativa vigente, è stata introdotta la possibilità di proseguire il trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, e a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 44 comma 11-bis, del d.lgs. 148/2015, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che *“alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga”*;
- Che ai sensi di quanto previsto dal comma 139 della Legge 29 dicembre 2017, n. 205 il trattamento di mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter della legge n. 96/2017 è stato prorogato per l'anno 2018;
- Che ai sensi di quanto previsto dal comma 282 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 il predetto trattamento di mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter della legge n. 96/2017 è stato prorogato per l'anno 2019;
- Che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 491 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il predetto trattamento di mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter della legge n. 96/2017 è stato prorogato per l'anno 2020;
- Che ai sensi di quanto previsto dall' art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 il predetto trattamento di mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter della legge n. 96/2017 può essere riconosciuto anche per l'anno 2021;
- Nel territorio della Regione Puglia risulta presente l'area di crisi industriale complessa di Taranto riconosciuta con il D.L. 7 agosto 2012, n. 129, che ricade nel territorio dei Comuni di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte;
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, giusta Nota n. 540 del 18/01/2021, ha quantificato la parte residua delle risorse assegnate alla Regione Puglia ai sensi dell'art. 44, co. 11-bis del D.Lgs n. 148/2015, nella misura pari a € 5.240.117,81;
- la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017 chiarisce che spetta alla Regione l'accertamento e la conseguente assunzione di responsabilità, in ordine al requisito della provenienza del beneficiario da un'azienda ubicata in un'area di crisi industriale complessa unitamente alle specifiche misure di politica attiva ed agli altri dati richiesti;

**LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE****ART. 1 - OGGETTO**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo che definisce i criteri per la fruizione del trattamento della mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter del

**REGIONE  
PUGLIA**ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE

decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come prorogato dall'art.1, comma 289 della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

**ART. 2 – DESTINATARI**

Possono richiedere il trattamento di mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come prorogato dall'art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e **che alla data del 01 gennaio 2021 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.**

Ai fini del presente Accordo, i lavoratori devono essere stati licenziati da imprese ubicate nei comuni di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte appartenenti all'area di crisi industriale complessa di Taranto riconosciuta con il D.L. 7 agosto 2012, n. 129.

Il trattamento di mobilità ordinaria o di mobilità in deroga di cui i lavoratori devono risultare beneficiari alla data del 01 gennaio 2021 deve avere scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 dicembre 2021.

Il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ove vi sia stata soluzione di continuità tra il precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga fruito al 1° gennaio 2021 e il trattamento di mobilità in deroga di cui al presente Accordo.

**ART. 3 – DURATA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITA' IN DEROGA**

Il trattamento di mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 come prorogato dall'art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha durata di 12 mesi decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del trattamento di mobilità ordinaria o in deroga fruito al 01 gennaio 2021.

**ART.4 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

I lavoratori in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 interessati a beneficiare dell'indennità di mobilità in deroga ai sensi dell'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come prorogato dall'art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, devono presentare domanda alla Regione Puglia per il tramite dei Centri per l'Impiego di competenza, utilizzando l'apposita piattaforma online disponibile sul sistema informativo lavoro *SINTESI*.

La domanda per richiedere il trattamento di mobilità in deroga, a pena di esclusione, deve essere compilata con modalità online, utilizzando il modello allegato al presente Accordo, accedendo all'apposita sezione dedicata alla Mobilità in deroga del portale *Sintesi*.

La domanda, debitamente firmata, deve essere scansionata unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, caricata a sistema e inviata attraverso l'apposita funzione presente.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, il lavoratore deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- Di essere beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga alla data del 01 gennaio 2021 in conseguenza di un licenziamento operato da un'impresa avente unità operativa ubicata in uno dei comuni di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte appartenenti all'area di crisi industriale complessa di Taranto;





**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Che la data di cessazione del trattamento di mobilità ordinaria o di mobilità in deroga fruito alla data del 01 gennaio 2021 è compresa nell'intervallo 01.01.2021 – 30.12.2021;
- Di non aver avuto rapporti di lavoro nel periodo compreso tra la data di scadenza del trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e la data di presentazione della domanda di mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter del D.L. n. 50/2017, come prorogato dall'art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. In caso contrario, di dichiarare di aver prestato attività lavorativa nel periodo compreso tra la data di scadenza del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e la data di presentazione della domanda di mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter del D.L. n. 50/2017, come prorogato dall'art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicando l'impresa di riferimento e la tipologia del contratto di lavoro;
- Di accettare le misure di politica attiva specificamente previste, erogate dalla Regione Puglia, pena la decadenza della mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter del D.L. n. 50/2017, come prorogato dall'art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

#### ART. 5 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di mobilità in deroga devono essere inviate alla Regione per il tramite dei CPI **entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga**, a pena di decadenza.

Per i lavoratori che abbiano cessato la precedente prestazione nel periodo di tempo che intercorre fra il 01 gennaio 2021 e la data di pubblicazione sul BURP della Delibera di Giunta Regionale di ratifica del presente Accordo, **il predetto termine decorre dalla data di pubblicazione sul BURP della citata Delibera**.

Ai sensi di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017 *"il pagamento della prestazione di mobilità in deroga è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un'apposita domanda online di mobilità in deroga"*.

#### ART.6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La Sezione Promozione e Tutela del Lavoro procederà ad istruire le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa, al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari alla fruizione del trattamento della mobilità in deroga e di adottare gli appositi atti dirigenziali.

Sulla base delle domande pervenute la Regione Puglia invia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli elenchi dei potenziali beneficiari unitamente a tutte le informazioni richieste dalla circolare 13/2017, ai fini della valutazione della sostenibilità finanziaria.

Le autorizzazioni al trattamento di mobilità in deroga saranno rilasciate solo previa valutazione positiva della sostenibilità finanziaria da parte del MLPS, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande e fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

L'elenco delle autorizzazioni sarà trasmesso all'INPS per gli adempimenti di competenza.

Il provvedimento di autorizzazione sarà pubblicato sul BURP con valore di notifica a tutti gli interessati.

Il provvedimento di diniego sarà notificato agli interessati.

#### ART.7 – RISORSE DISPONIBILI

Per le finalità di cui al presente accordo, viene destinata la somma di **€ 2.500.000,00** a valere sulle risorse residue di cui ai Decreti Interministeriali n.1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017.

**REGIONE  
PUGLIA**ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE

In caso di insufficienza delle predette risorse, le parti convengono di rinviare ad un successivo accordo l'utilizzo di ulteriori risorse.

**ART. 8 – MISURE DI POLITICA ATTIVA**

Al fine di promuovere l'uscita dallo stato di disoccupazione dei destinatari del presente Accordo facilitandone il reinserimento lavorativo anche mediante iniziative di lavoro autonomo, sono poste in essere dalla Regione Puglia misure di politica attiva da erogarsi per il tramite dei CPI (Centri per l'Impiego).

Il lavoratore, pena la decadenza dal beneficio, dovrà aderire ai percorsi di politica attiva, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs n.150/2015 e dalla DGR n.2384 del 19.12.2019 avente per oggetto "Specificazione dei Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro (LEP) in attuazione del D.Lgs.n. 150/2015 artt.2 e 28 e del DM n.4 dell'11.01.2018."

Le misure di politica attiva nei confronti dei lavoratori saranno erogate sulla base degli atti dirigenziali di concessione del beneficio inviati dalla Regione Puglia direttamente al CPI competente per territorio.

Il beneficiario del trattamento di mobilità in deroga a norma dell'art.53-ter L. 96/17, come prorogato dall'art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 è tenuto ad attenersi a quanto previsto nel patto di servizio personalizzato ex art. 20 del D.Lgs. 150/15 e soggiace agli obblighi e alle sanzioni di cui all'art. 21 del D. Lgs. 150/15.

I percorsi di politica attiva attivati saranno articolati come segue:

**A) OBIETTIVO OPERATIVO**

Accompagnamento del lavoratore in un percorso di riqualificazione delle competenze individuali, di comportamento organizzativo e di motivazione personale attraverso:

- 1) Conoscenza delle caratteristiche individuali
- 2) Analisi del proprio potenziale
- 3) Valorizzazione delle proprie capacità
- 4) Elaborazione di un progetto personalizzato focalizzato sulla valorizzazione delle attitudini e del potenziale individuale a definire un progetto di sviluppo professionale e/o formativo.

**B) AZIONI**

Gli operatori dei CPI, durante uno o più colloqui informativi, anche di gruppo, provvederanno a fornire informazioni sui servizi all'impiego e a stipulare il Patto di Servizio previsto dal D. Lgs n.150/2015. In particolare, saranno poste in essere le seguenti attività:

- orientamento e profilazione;
- orientamento specialistico individualizzato

Sulla base del fabbisogno individuale del lavoratore, attraverso un numero definito di incontri con consulenti esperti, saranno erogati servizi di orientamento e consulenza finalizzati a trasferire le conoscenze del mercato del lavoro.

Il lavoratore sarà invitato, inoltre, a partecipare ad iniziative e laboratori tendenti a rafforzare le competenze personali finalizzate alla ricerca attiva d'impiego.

I CPI informeranno, inoltre, i lavoratori di eventuali percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze che potranno essere forniti dalla Regione Puglia, finalizzati alla formazione dei lavoratori disoccupati.

Oltre ai suddetti interventi, ai soggetti di cui all'art. 2 del presente Accordo, nell'ambito del Patto di Servizio Personalizzato di cui all'art. 20 del D.Lgs 150/2015, potranno essere



**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE

proposte e concordate ulteriori azioni di sostegno alla rioccupazione e autoimprenditorialità coerenti con il fabbisogno della persona e con le caratteristiche del suo stato anche in considerazione dei percorsi di politica attiva già espletati.

#### NORME FINALI

Le Parti presenti si impegnano ad effettuare ogni iniziativa utile a garantire la tempestiva attivazione della procedura di cui al presente Accordo da parte dei beneficiari.

Le Parti si impegnano, altresì, a monitorare, su richiesta di una delle stesse, lo stato di attuazione del presente Accordo al fine di ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie.

Il presente Accordo avrà validità fino al 31 dicembre 2021 e potrà essere modificato a seguito di ogni modifica normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso.

Il presente Accordo verrà pubblicato sul portale Sistema Puglia all'indirizzo <http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/ammortizzatorisociali>.

REGIONE PUGLIA

L'assessore  
Sebastiano Leo



ABI PUGLIA

CONFPROFESSIONI PUGLIA

UGL PUGLIA

UIL PUGLIAI

CONFARTIGIANATO PUGLIA

CISL PUGLIA

CONFCOOPERATIVE PUGLIA

CASARTIGIANI PUGLIA

CNA PUGLIA

CONFESERCENTI PUGLIA

CLAAI PUGLIA

CGIL PUGLIA

CISAL PUGLIA

CONFCOMMERCIO PUGLIA

CONFAPI PUGLIA

LEGACOOP PUGLIA

CONFINDUSTRIA PUGLIA



**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE

Alla Regione Puglia

Sezione Promozione e Tutela del Lavoro

Via Corigliano, 1 – Bari

**OGGETTO: Domanda di indennità di mobilità in deroga di cui all'art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Annualità 2021.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente nel Comune di \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ domiciliato nel Comune di  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, e-  
mail: \_\_\_\_\_, recapiti telefonici \_\_\_\_\_

**Chiede**

la concessione dell'indennità di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per chi attesti il falso sotto la propria responsabilità dichiara:

- di essere beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga alla data del 1° gennaio 2021, in conseguenza di un licenziamento operato dall'impresa \_\_\_\_\_ C.F./Partita IVA \_\_\_\_\_ avente unità operativa ubicata nel Comune di \_\_\_\_\_ appartenente all'area di crisi industriale complessa di Taranto (Comuni di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte);
- che il trattamento di mobilità ordinaria o di mobilità in deroga fruito alla data del 1° gennaio 2021 cessa o è cessato il \_\_\_\_\_ (la scadenza deve essere compresa nell'intervallo 01/01/2021 – 30/12/2021);
- di non aver avuto rapporti di lavoro nel periodo compreso tra la data di scadenza del trattamento di mobilità ordinaria o in deroga fruito al 1° gennaio 2021 e la data di presentazione della presente domanda

**REGIONE  
PUGLIA**ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE

ovvero

di aver prestato nel periodo compreso tra la data di scadenza del trattamento di mobilità ordinaria o in deroga fruito al 1° gennaio 2021 e la data di presentazione della presente domanda la/le seguente/i attività lavorativa/e:

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ presso l'impresa \_\_\_\_\_ C.F./Partita IVA \_\_\_\_\_  
tipologia contratto di lavoro \_\_\_\_\_;

- di essere a conoscenza dei contenuti dell'Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga nell'anno 2021 ai sensi dell' art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 sottoscritto il 18/02/2021;
- di accettare le misure di politica attiva individuate nell'Accordo del 18/02/2021 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali, condizionate al trattamento dell'indennità di mobilità in deroga, pena la decadenza della stessa.

#### INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI

a)  **Titolare del trattamento dei dati**  è la Regione Puglia, con sede in Bari – Lungomare Nazario Sauro n. 33, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale.

b) Il  **Designato del trattamento dei dati**  inerenti i procedimenti in carico alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro è il Dirigente pro tempore della Sezione stessa, Dott.ssa Luisa Anna Fiore, giusta DGR 145 del 30.01.2019 , che può essere contattato all' indirizzo e mail : [l.fiore@regione.puglia.it](mailto:l.fiore@regione.puglia.it).

c) Il  **Responsabile della protezione dei dati ("RPD")**  è la Dott.ssa Rossella Caccavo, giusta DGR 2297 del 09/12/2019 , contattabile inviando una mail all'indirizzo [rdp@regione.puglia.it](mailto:rdp@regione.puglia.it).

Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii, regolamento (UE) 2016/679) la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nella domanda di concessione dell'indennità e nei relativi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di cui all' Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga nell'anno 2021 ai sensi dell' art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020,

**REGIONE  
PUGLIA**ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA,  
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE

---

n. 178 sottoscritto il 18/02/2021

Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. N. 101/2018.

#### CONSENSO

Il sottoscritto, in forza del combinato disposto del GDPR (regolamento Ue 2016/679 in vigore dal 25.05.2018) e del d.lgs. 51/2018 e del d.lgs. 196/2003 (codice della Privacy) così come modificato e integrato dal d.lgs. 101/2018, autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo. Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.



DI DOMENICO  
ANGELA  
02.03.2021  
06:58:46 UTC